

STATUTO "SUVERNOVA APS"

[Redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla rete associativa ARCI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo Settore n.281 del 7 novembre 2023]

Definizione e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. E' costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni "SUVERNOVA" (indicata come Associazione nel presente testo) con sede legale in ~~Magenta~~ Magenta numero 11
2. La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà ~~integrata automaticamente~~ con l'acronimo "APS" e diventerà "SUVERNOVA APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI Aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.
2. Sono finalità dell'Associazione:
 - l'impegno per una società che abbia come priorità la cura il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
 - l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschi sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
 - la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e giustizia;
 - la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

MB

RB

RB

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L.220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

e, più in generale, le finalità richiamate dall'art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale ARCI Aps.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

JB

B

Ac

2

9

GM

KL

SP

LE ENTRATE
ITALIA ASSOCIATO
10 2024

3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove è necessario adoterà - con delibera assembleare - il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Soci

Articolo 5 - Ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'articolo 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approui le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome cognome indirizzo luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.]

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

1. E compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con iscrizione nel libro dei soci.
3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea la sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli associati hanno diritto a:
- frequentare la sede dell'Associazione partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni di riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti;
 - eleggere ed essere eletti componente degli organi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
 - osservare le regole dettate dalle Associazione Nazionali, dalle Federazione, dagli Enti e dagli Organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di soci

1. La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere noto con comunicazione scritta.

2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utili, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

2. Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;

ENTRATE
E DI LAVORNO

ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'Associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

- 2024 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'articolo 13 del CTS;
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 - Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dall'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex articolo 30, d. lgs. 117/2017.
4. Gli organismi durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili;
5. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante i mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizioni di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazione derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 16 - Partecipazione

1. Partecipano con diritto di voto all'assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 17- Assemblea straordinaria

1. L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18- Convocazione dell'assemblea

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 20- Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità dei componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce il numero conseguente.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbale a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21- Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
 - a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento dell'elezione e firmi gli scrutini;
 - c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico- programmatico;
 - f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compresi il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed ecco composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 - Commissioni di lavoro e incarichi

1. il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro ad esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 24 - Cariche sociali

1. il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può in casi di urgenza, assumere provvedimenti di norma competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica nel primo consiglio utile;
 - il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimenti di questi, ne assume le mansioni;
 - il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del presidente il Vicepresidente.
2. in caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario e facoltà del Consiglio Direttivo eleggere nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite dall'articolo 27 dello statuto.
3. Il consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti e specifiche esigenze legate all'Associazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Articolo 25 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'articolo 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare lo scopo allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalle altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- Presentare all'Assemblea alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- Compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'assemblea dei soci.

AB

B

AR

R

G

Y

CM

BE

BE

DR

Articolo 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese , in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.
 2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri;
 3. le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti;
 4. le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Le Deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che gli richiedano consultarlo.

Articolo 27 - Decadenze dimissioni

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure se è presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultante primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utili provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduto; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. nel caso in cui per le dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'articolo 2397 c. c., come richiamati nel successivo comma.

2. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e, pertanto, si applica all'articolo 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenze dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 29.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbale dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.


Articolo 29 - Revisione legale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 comma 3, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30 - Articolo scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno tre quarti degli aventi diritto
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale e del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aderenti ad Arci APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS la stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'articolo 50 del CTS.



LENTI
IALE DI LI
U 2024

3. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI Aps" del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti

PRESENTI
MEDIO
U 2024

FIRME

Suvereto 23 Maggio 2024

Paola Dal Fior

Sandra Bini

Carlo Parenti

Francesca Pagnini

Luigi Grimaldi

Debora Venè.

Sofia Caponi

Caterina Baragatti

Federico Vichi

Dagmar Leupold

Gleen Most

Angela Citernesi